

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

*(art. 147 del TUEL 267/2000, modificato
dal D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012)*

Approvato con Deliberazione di A.C. n. 4 del 22/04/2013

Aggiornato con Deliberazione di A.C. n. 23 del 20/11/2017

Articolo 1 - Finalità e ambito d'applicazione

1. Il regolamento è emanato ai fini dell'istituzione di un sistema integrato di controlli interni sull'attività dell'Ente, in attuazione, ove applicabile al Consorzio, di quanto disposto dall'art. 147 del Testo unico degli enti locali 267/2000, modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.
2. Il regolamento disciplina organizzazione, metodi e strumenti adeguati, in proporzione alle risorse disponibili, per garantire conformità, regolarità e correttezza, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione dell'Ente attraverso un sistema integrato di controlli interni.

Articolo 2 - Sistema dei controlli interni

1. Il Consorzio istituisce il sistema dei controlli interni così articolato:
 - a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
 - c) controllo degli equilibri finanziari: finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno;
2. E' responsabile dell'organizzazione del sistema dei controlli interni il Direttore dell'Ente.

Articolo 3 - Il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio di amministrazione e all'Assemblea consortile, che non sia mero atto di indirizzo, il Direttore rilascia preventivamente il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Qualora l'atto comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, sulle proposte medesime deve essere preventivamente rilasciato dal Direttore il parere di regolarità contabile. I suddetti pareri devono essere riportati nel corpo degli atti.
2. Su ogni determinazione il Direttore effettua il controllo di regolarità amministrativa mediante il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. I suddetti pareri devono essere riportati nel corpo degli atti.
3. Il Direttore risponde in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Se il Cda e l'Assemblea consortile non intendono conformarsi ai pareri, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.
5. Nel caso in cui il Direttore sia assente, il parere di regolarità tecnica o di regolarità contabile è rilasciato dall'Istruttore direttivo consortile.
7. Sono soggette al controllo in fase successiva e con le modalità indicate nell'articolo successivo, le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale di seguito precisata.

Articolo 4 – Le modalità del controllo successivo della regolarità amministrativa contabile

1. Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile nella fase successiva provvede il Revisore dei conti, avvalendosi della collaborazione del Direttore del Consorzio.
2. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione di spesa, i contratti e gli atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con le modalità indicate nei commi successivi.
3. Il controllo deve avvenire con cadenza semestrale ed è riferito agli atti emessi nel semestre precedente.
4. Gli atti sottoposti a controllo successivo sono così individuati:
 - a) Determinazioni e atti a rilevanza esterna: verranno verificati il 5% di tutti gli atti emanati, scelti con metodo casuale. Ogni campione dovrà contenere almeno tre atti sul totale degli adottati;
 - b) Contratti, stipulati in forma pubblica e privata, ogni altro atto amministrativo: verranno verificati il 5% di tutti gli atti emanati, scelti con metodo casuale.
5. Il controllo avviene sulla base dei seguenti indicatori:
 - a) accertare il rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
 - b) verificare la correttezza e la regolarità delle procedure;
 - c) analizzare la correttezza formale nella redazione dell'atto;
 - d) sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Direttore del Consorzio ove vengano ravvisate patologie;
 - e) migliorare la qualità degli atti amministrativi;
 - f) indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano massima imparzialità;
 - g) attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di determinazioni di identica tipologia;
 - h) costruire un sistema di regole condivise per migliorare l'azione amministrativa.
6. Dell'attività di controllo è compilato un sintetico verbale, con la redazione di una scheda per ogni atto controllato con l'indicazione sintetica delle irregolarità o conformità rilevate, sulla base dei seguenti indicatori:
 - regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi;
 - affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
 - rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate;
 - rispetto della normativa in generale;
 - conformità alle norme regolamentari;
 - conformità al Piano-programma e al Piano delle Performance.Il verbale, con le relative schede, è trasmesso dal Revisore dei conti al Direttore del Consorzio, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, per le opportune segnalazioni al Nucleo di Valutazione e come documenti utili per la valutazione dei risultati al Cda consortile.

Articolo 5 - Il controllo di gestione

1. Per il corretto svolgimento del controllo di gestione viene predisposto un sistema di programmazione, monitoraggio e verifica avente come oggetto l'andamento della gestione, i relativi costi ed i risultati prodotti dall'azione amministrativa.
2. L'esercizio del controllo di gestione compete al Direttore del Consorzio, in riferimento alle attività organizzative e gestionali di propria competenza e agli obiettivi assegnati in sede di approvazione del Piano-programma annuale.
3. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:
 - a) rilevazione e valutazione dei dati, relativi e coerenti con il Piano-programma annuale, da effettuarsi in occasione della ricognizione di Bilancio, al fine di verificare i risultati raggiunti, il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa;
 - b) elaborazione di specifica relazione riferita all'attività complessiva dell'Ente, alla gestione delle aree di attività e alla gestione dei singoli servizi.
4. I dati e i report sopra indicati, sono inviati all'attenzione del Cda consortile e ai componenti il

Nucleo di Valutazione interno.

Articolo 6 - Il controllo degli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, con particolare riferimento al principio secondo il quale ogni atto che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è finalizzato alla garanzia dei seguenti fattori riferiti alla gestione di competenza e alla gestione dei residui:
 - a) equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
 - b) equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
 - c) equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
 - d) equilibrio tra entrate a destinazione vincolata e correlate spese sia di parte corrente che in conto capitale;
 - e) equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
 - f) rispetto dei limiti di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e correlate limitazioni;
 - g) utilizzo dell'avanzo di amministrazione e di altre entrate straordinarie per il finanziamento di spese correnti;
 - h) ricorso all'indebitamento riguardo al tipo di spesa ed al rispetto del limite;
 - i) andamento dei residui attivi e passivi e motivi delle dichiarazioni di insussistenza dei crediti.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari viene, inoltre, effettuato tenendo conto dei presunti effetti prodotti sul bilancio dell'ente dall'andamento economico finanziario degli organismi partecipati.
4. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del Direttore del Consorzio e mediante la vigilanza dell'organo di revisione.
5. Qualora il controllo abbia evidenziato il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari, il Direttore del Consorzio procede alle segnalazioni obbligatorie normate dall'articolo 153 comma 6 del TUEL, indicando possibilmente gli eventuali possibili provvedimenti da adottare.

Articolo 7 - Norme finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione dell'Assemblea consortile e comporterà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con esso.
 2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni normative, statutarie e regolamentari e in particolare al vigente regolamento di contabilità.
 3. Copia del presente regolamento sarà inviata alla Prefettura e alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.
 4. Ai fini dell'accessibilità totale, di cui all'art. 11 del Decreto legislativo n. 150/2009, il presente regolamento viene pubblicato sul sito web del Consorzio.
-